SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1968

(132ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Interpretazione autentica dell'articolo 22, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831, modificato con legge 27 ottobre 1964, n. 1105, recante norme sull'assunzione in ruolo degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata » **(2489)** (*D'iniziativa del senatore Borrelli*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . *Pag.* 2159, 2161, 2162, 2164, 2165
BELLISARIO 2161, 2163, 2165
DONATI 2164
ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 2163, 2164, 2165
LIMONI 2162
MONETI, *relatore* . . . 2159, 2162, 2163, 2165
PIOVANO 2161, 2164
ROMANO 2163, 2165
SCARPINO 2162
SPIGAROLI 2161, 2165

« Modifiche dell'articolo 54 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 1966, concernenti provvedimenti per i territori alluvionati » **(2631)** (*D'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2158, 2159
CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 2159
MAIER, *relatore* 2158

La seduta è aperta alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Baldini, Bellisario, Donati, Farneti Ariella, Germanò, Limoni, Maier, Monaldi, Moneti, Morabito, Perna, Piovano, Tullia Romagnoli Carettoni, Romano, Russo, Scarpino, Schiavetti, Spigaroli, Stirati e Zaccari.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Caleffi ed Elkan.

MONETI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: « Modifiche dell'articolo 54 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, numero 1142, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 1966, concernenti provvedimenti per i territori alluvionati » (2631) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi, Vedovato, Caiazza, Nannini, Gerardo Bianchi e Codignola: « Modifiche dell'articolo 54 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 1966, concernenti provvedimenti per i territori alluvionati », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiarato aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Le contabilità speciali, istituite dall'articolo 54 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono autorizzate a favore delle Soprintendenze ai monumenti, alle gallerie e alle antichità delle città di Firenze, Pisa, Siena, Venezia e Padova, nonchè a favore della Soprintendenza bibliografica e della Direzione della Biblioteca nazionale di Firenze, sino all'anno finanziario 1970 compreso, per tutte le spese inerenti al ripristino del patrimonio artistico e bibliografico danneggiato dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966.

Le contabilità speciali istituite, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 1966, a favore della Soprintendenza archivistica per la Toscana, degli archivi di Stato di Firenze, Venezia, Trento e dell'Archivio Circondariale di Stato di Pordenone sono parimenti autorizzate sino all'anno finanziario 1970 compreso, per tutte le spese inerenti al ripristino del patrimonio archivistico danneggiato dagli eventi calamitosi sopra indicati.

MAIER, *relatore*. Il presente disegno di legge propone modifiche dell'articolo 54 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 1966, concernenti provvedimenti per i territori alluvionati.

L'articolo 54 del citato decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, ha previsto, a favore delle Soprintendenze ai monumenti, alle gallerie e alle antichità della città di Firenze, Pisa, Siena, Venezia e Padova, nonchè a favore della Soprintendenza bibliografica di Bologna e della Direzione della Biblioteca nazionale centrale di Firenze, a norma degli articoli 585 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, la istituzione di contabilità speciali limitatamente alla gestione delle offerte di enti pubblici o privati, di cittadini o di organizzazioni nazionali o straniere.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 1966, ha fissato alcune modalità per l'utilizzo dei fondi; infatti, all'articolo 3 si dice: « I fondi ed i materiali posti a disposizione potranno essere destinati ai seguenti Enti ed Uffici che operino nei territori colpiti dalle alluvioni: Soprintendenze alle antichità, ai monumenti ed alle gallerie, anche se a competenza mista; Soprintendenze bibliografiche e Direzioni di biblioteche nazionali centrali; Soprintendenze archivistiche ed Archivi di Stato; Università ed Istituti di istruzione superiore; Enti morali sottoposti al controllo governativo ed Istituzioni religiose, impegnati nella conservazione di beni culturali ».

L'articolo 4 dello stesso decreto recita: « Gli Uffici ed Enti ai quali, a norma del precedente articolo 3, saranno destinati i fondi e materiali, oltre a provvedere agli adempimenti inerenti all'istituzione delle contabilità speciali previste dall'articolo 54 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, dovranno curare la redazione di apposita relazione, da sottoporre al Comitato centrale, rela-

tivamente all'impiego dei fondi e dei materiali loro rispettivamente assegnati, nella quale siano dettagliatamente descritti l'azione svolta ed i risultati conseguiti ».

L'articolo 585 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, dice espressamente: « Le somme versate nelle sezioni di tesoreria da speciali amministrazioni o da funzionari per formare fondi dei quali possano disporre mediante ordini di pagamento, costituiscono le contabilità speciali.

Non possono essere versati a tali contabilità fondi di bilancio, salvo che ciò sia autorizzato da speciali disposizioni legislative ».

Ora, con il presente disegno di legge, si prevede la possibilità di utilizzare attraverso contabilità speciali, non solo i fondi di bilancio dello Stato, per tutte le spese inerenti alla ricostruzione e al restauro, ma anche i fondi destinati a questo scopo dalla legge 31 ottobre 1966, n. 942, sino all'anno finanziario 1970 compreso, cioè sino all'ultimo anno per il quale sono stati predisposti finanziamenti aggiuntivi allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. Si tratta di finanziamenti che vanno da 900 milioni nel 1966 a 4 miliardi nel 1970. Si sostituisce alla Soprintendenza bibliografica di Bologna quella di Firenze perchè sono venute meno le ragioni che avevano determinato la decisione di allora.

Io mi permetto di manifestare alcune perplessità, innanzitutto circa la primaria competenza a deliberare sul disegno di legge: a mio avviso, essa sarebbe infatti della Commissione finanze e tesoro, in quanto si tratta di norme di contabilità. In secondo luogo, circa l'impiego dei fondi della legge 31 ottobre 1966, n. 942 — finanziamento del piano della scuola dal 1966 al 1970 — osservo che — a parte il sistema di contabilità speciali, con cui si ottiene una semplificazione di tutte le procedure, — trattasi di fondi, a suo tempo destinati dal piano della scuola alle normali attività, successivamente utilizzati anche per un'attività di carattere straordinario, relativa ai danni provocati dalle alluvioni. Mi rendo conto peraltro che si tratta pur sempre di una esigenza primaria: quindi, malgrado le riserve che ho esposte, ritengo che sia opportuno approvare il disegno di legge che ci viene proposto.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo si associa alla conclusione del relatore e prega la Commissione di accogliere il provvedimento.

P R E S I D E N T E . Comunico che sul presente disegno di legge la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge, del quale ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del senatore Borrelli: « Interpretazione autentica dell'articolo 22, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831, modificato con legge 27 ottobre 1964, numero 1105, recante norme sull'assunzione in ruolo degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata » (2489)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Borrelli: « Interpretazione autentica dell'articolo 22, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831, modificato con legge 27 ottobre 1964, n. 1105, recante norme sull'assunzione in ruolo degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

M O N E T I , *relatore.* Il presente disegno di legge, d'iniziativa del senatore Borrelli, intende dare una interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831. Effettivamente, nell'ultimo comma dell'articolo 22 della legge n. 831, è stata adottata una formulazione che, se interpretata letteralmente, sarebbe errata dal punto di vista grammaticale: tuttavia, quand'anche tale errore grammaticale venisse corretto, rimarrebbe una incongruenza dal punto di vista logico.

Infatti, l'ultimo comma dell'articolo 22 della suddetta legge, recita: « I posti non assegnati a norma dei precedenti commi, sono

conferiti mediante esame consistente in una prova pratica, ai sensi dell'articolo 21, settimo comma, al quale sono ammessi gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di arte applicata in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61, che in nessuno degli anni scolastici suddetti abbiano riportato qualifica inferiore rispettivamente a "valente" e a "distinto" e che abbiano complessivamente cinque anni di servizio, eccetera ».

Poichè molti insegnanti hanno prestato servizio in entrambi gli anni, e cioè nel 1959-1960 e nel 1960-61, è sorto il dubbio se per questi docenti si dovesse richiedere qualifica non inferiore rispettivamente a « valente » e a « distinto » per tutti e due gli anni. Inoltre, la dizione « in nessuno degli anni scolastici suddetti », è sembrata impropria, imprecisa e suscettibile di erronea interpretazione. Infatti, l'uso del plurale non si giustifica se è vero che la legge richiede che il servizio sia stato prestato anche per un solo anno.

La legge 28 luglio 1961, n. 831, è stata modificata, come gli onorevoli colleghi sanno, dalla legge 27 ottobre 1964, n. 1105, la quale non ha apportato alcuna correzione al testo dell'articolo 22 se non quella relativa alla eliminazione della prova pratica. Di fronte alla dizione, incongruente ed oscura, l'interpretazione data in sede ministeriale è stata letterale, nel senso cioè che, coloro che avevano prestato servizio soltanto nel 1959-60 o nel 1960-61 riportando qualifica non inferiore a « valente o a « distinto », avrebbero potuto partecipare al concorso; coloro che avevano invece prestato servizio sia nel 1959-60 sia nel 1960-61, riportando in uno di questi anni qualifica inferiore alle predette, non avrebbero potuto partecipare, pure avendo 10 o anche 15 anni di servizio complessivo. Abbiamo avuto di fatto questa situazione: ad alcuni, che hanno documentato tutto il servizio prestato nella scuola, al fine di potere occupare un buon posto nella graduatoria e che, disgraziatamente, avendo insegnato nel 1959-60 e nel 1960-61, avevano riportato in uno dei suddetti anni qualifica inferiore a « valente » e a « distinto », è stata preclusa la possibilità di partecipare al concorso; ad altri invece che, pur avendo prestato servizio in entrambi gli anni scolastici 1959-60 e 1960-61, hanno documentato il servizio relativo soltanto all'anno in cui la qualifica riportata non era inferiore a valente e a distinto, è stata concessa l'inclusione nella graduatoria.

Quando poi, con decreto ministeriale del 1966, sono stati riaperti i termini del concorso, coloro che erano stati esclusi per aver documentato il servizio prestato in modo completo, hanno chiesto di poter ritirare il loro certificato di servizio e sostituirlo con un altro che avrebbe fatto riferimento soltanto all'anno in cui avevano riportato la qualifica richiesta; ma gli organi ministeriali hanno risposto che, avendo ormai compilato le liste relative al servizio di ciascun concorrente, non avrebbero potuto ormai non tener conto di quanto notificato.

Allora, come dicevo, si sono create situazioni di questo genere. alcuni insegnanti, anche con dieci anni di servizio, che disgraziatamente avevano riportato qualifica inferiore a « valente » e a « distinto » nel 1959-60 o nel 1960-61, sono stati esclusi; altri invece, che avevano un numero minore di anni di servizio, ma che negli anni fatidici o in uno di essi avevano riportato qualifica non inferiore a « valente » o a « distinto », sono stati inseriti nella graduatoria.

Con il suo disegno di legge, il senatore Borrelli propone che l'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831 sia interpretato nel senso che si richieda un solo anno scolastico di servizio con qualifica non inferiore rispettivamente a « valente » e a « distinto » in uno degli anni scolastici 1959-60 o 1960-61, fermo restando il requisito di almeno cinque anni di servizio. Il secondo articolo prevede poi la ristrutt[illegible]ne delle graduatorie sulla base della nuova interpretazione data da questo disegno di legge.

Considerato tutto questo, il relatore esprime parere favorevole a questo disegno di legge che non estende i benefici della legge 28 luglio 1961, n. 831, ma dà soltanto una logica interpretazione all'ultimo comma dell'articolo 22 che presentava quelle incongruenze che mi sono sforzato di far notare alla Commissione.

P I O V A N O . Desidero premettere che il fatto stesso che ci si debba occupare di questa materia appare come una indiretta censura agli organi legislativi: in pratica noi dovremmo raddrizzare un errore grossolano. Davvero non si capisce come possa essere stato compiuto. D'altra parte, *errare humanum est, corrigere est divinum*. Correggiamo pure, quindi, se è davvero necessario.

Tuttavia devo dire che, anche nel rileggere la relazione al disegno di legge, sento sorgere in me sempre nuove perplessità. Anzitutto ritengo che questa materia degli insegnanti tecnico-pratici dovrebbe essere regolata da un provvedimento più generale e non da singoli provvedimenti settoriali che hanno di mira l'uno o l'altro gruppo. All'ordine del giorno è iscritto da tempo il disegno di legge di iniziativa del senatore Maier, n. 522: sarebbe un atto di coraggio politico (e nello stesso tempo di giustizia distributiva) prendere su di esso una buona volta delle decisioni; procedendo invece in questo modo, esso rischia di restare all'ordine del giorno indefinitamente e praticamente quindi di essere insabbiato. Il fatto è che non abbiamo il coraggio di prendere posizione: è invece nostro dovere, se riteniamo che esso sia demagogico, e eccessivo, respingerlo, ovvero — se lo riteniamo giusto — affrontarne la discussione ed approvarlo.

P R E S I D E N T E . Vi è anche un problema finanziario.

P I O V A N O . Ora, per tornare in argomento, devo dire che le facilitazioni che qui vengono concesse mi lasciano abbastanza perplesso; soprattutto mi rende incerto il fatto di prendere come discriminante il concetto del « valente » o del « distinto », quando sappiamo che è così facile nella scuola italiana prendere anche « ottimo ».

Sarei peraltro disposto anche a dare voto favorevole, esclusivamente però per il fatto che non ero presente quando si discusse questa materia: mi si dice che la discussione fu molto complessa e condotta in un modo vorticoso. Resta purtroppo la preoccupazione che si corregga un piccolo errore per lasciarne uno molto più grosso.

B E L L I S A R I O . Condivido le considerazioni generali fatte dal collega Piovano: e mi sembra del resto che esse siano condivise anche da tutti gli altri membri della Commissione, poichè tutti noi ci stiamo sforzando di mandare avanti il disegno di legge del senatore Maier, cui si oppongono difficoltà di carattere esclusivamente finanziario. Ma in questo caso si tratta solo di correggere una obiettiva ingiustizia, o quanto meno una sperequazione, se non si vuole usare il termine « ingiustizia ».

In realtà infatti è accaduto che alcuni, non so se per furbizia o per una diversa interpretazione della legge, hanno presentato il certificato di servizio con la valutazione di qualifica soltanto per uno dei due anni richiesti, mentre altri hanno pensato di dover presentare i certificati di qualifica per tutti gli anni di servizio prestato. Dal che è derivato che colui il quale, pur avendo cinque anni di servizio, ha presentato la qualifica di un solo anno è entrato a godere dei benefici di questa legge; mentre altri, come è stato detto giustamente dal relatore, solo perchè sono stati più scrupolosi ed hanno presentato la qualifica di tutti gli anni di servizio (ivi compreso uno di quei due anni nei quali per sfortuna o per caso hanno avuto la qualifica inferiore a « valente », mentre in tutti gli altri anni, magari tredici o quattordici hanno avuto la qualifica anche superiore, magari « ottimo »), solo perchè sono stati più scrupolosi, dicevo, sono stati esclusi dai benefici. Mi sembra quindi che il disegno di legge del senatore Borrelli sia da accogliere proprio per questi ovvi motivi di perequazione, pur restando ferme tutte le considerazioni e le riserve che si possono fare sul problema in generale.

S P I G A R O L I . Vorrei far presente al collega Piovano che la qualifica non inferiore a « valente » non solo è stata richiesta per gli insegnanti tecnico-pratici, ma per tutte le categorie che hanno beneficiato della legge 28 luglio 1961, n. 831. È quindi un problema di carattere generale e non è un problema che si riferisca unicamente a questa categoria; ed io concordo con lui che effettivamente si tratta di una condizione estremamente favo-

revole, perchè senza dubbio è tanto facile prendere la qualifica di « ottimo » per cui è veramente singolare che qualcuno sia qualificato « valente » ed addirittura eccezionale che qualcuno sia qualificato « buono ».

Per questo, effettivamente, chi durante il biennio famoso ha avuto la qualifica di « buono », dovrebbe essere guardato con qualche sospetto. Saniamo pure, comunque, la situazione, perchè in effetti per le altre categorie la legge è più chiara e non ha dato adito a queste difficoltà di interpretazione (anzi non ha dato adito alla interpretazione restrittiva che si è avuta per gli insegnanti tecnico-pratici); ma meditiamo anche un pochino su questo fatto, perchè se c'è della gente che accettiamo in ruolo senza nessuna prova e che ha preso « buono », veramente la cosa è grave. È una cosa talmente rara, infatti, prendere « buono » che deve metterci un po' in allarme.

Detto questo mi esprimerei peraltro in senso favorevole al disegno di legge.

S C A R P I N O . Anche io sono favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

L I M O N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, premetto che anche io desidero che la situazione di questi insegnanti possa essere sanata, ma mi chiedo se non sarebbe stato più corretto introdurre anche per i concorsi di queste categorie di insegnanti il requisito della qualifica non inferiore a « buono », piuttosto che dare una interpretazione autentica che, a mio modo di vedere, è piuttosto una interpretazione forzata. In tal modo, inoltre, avremmo lasciato intatto il disposto dell'articolo 22. Come si fa, infatti, a dire che basta che siano stati in servizio almeno uno degli anni 1959-1960 e 1960-61 e che in nessuno dei suddetti anni abbiano riportato qualifica inferiore a « valente » e a « distinto », perchè questi insegnanti possano essere assunti nei ruoli, quando noi sappiamo che nella stesura originaria della legge avevamo richiesto come requisito che il servizio prestato fosse non inferiore a « valente » o a « distinto », o a « buono » come abbiamo stabilito per altre categorie?

Questa, a mio giudizio, non è una interpretazione autentica dell'articolo 22, ma una interpretazione forzata, una interpretazione capziosa. Vogliamo riparare, riconosciamo che anche qui avremmo dovuto mettere qualifica non inferiore a « buono »? E allora introduciamo una esplicita modifica in tal senso nella legge 28 luglio 1961, n. 831.

P R E S I D E N T E . Lei sa benissimo che si ricorre all'interpretazione autentica quando si deve correggere un errore intervenuto nella stesura della legge.

L I M O N I . Signor Presidente, alle volte, è vero, è necessaria una interpretazione; ma interpretare significa riproporre lo stesso problema nei suoi termini veri. Oltre tutto non mi pare equo immettere candidati con una qualifica non inferiore a « buono »: « buono » è qualificato dai presidi colui che in realtà è buono a nulla e di cui essi vogliono disfarsi.

Quando approvammo la legge 28 luglio 1961, n. 831 non era certo questo il nostro intento: noi dobbiamo riportarci all'intenzione del legislatore, e la *mens legis* non era certo questa.

M O N E T I , *relatore*. L'ultimo comma dell'articolo 22, che forma oggetto della nostra questione, dice espressamente: « I posti non assegnati a norma dei precedenti commi sono conferiti mediante esame consistente in una prova pratica, al quale sono ammessi gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di arte applicata in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61, che in nessuno degli anni scolastici suddetti abbiano riportato qualifica inferiore rispettivamente a " valente " e a " distinto " e che abbiano complessivamente cinque anni di servizio ». La dizione adoperata è dal punto di vista logico incoerente, in quanto, mentre è sufficiente, per essere ammesso al concorso, il requisito di almeno cinque anni di servizio complessivo e l'avere prestato servizio nel 1959-60 o nel 1960-61 riportando qualifica non inferio-

re a « valente » e a « distinto », poi invece si richiede tale qualifica per tutti e due gli anni, perchè si dice: « in nessuno degli anni scolastici suddetti ».

La burocrazia ha dato un'interpretazione in base alla quale coloro che si trovavano in servizio, ad esempio, nel 1959-60 e avevano riportato la qualifica non inferiore a « valente » o a « distinto » sono stati ammessi al concorso; coloro invece che avevano cinque anni e magari 10 anni di servizio, ma avevano prestato servizio nel 1959-60 e nel 1960-61, riportando in uno dei suddetti anni qualifica inferiore a « valente » e a « distinto », non sono stati ammessi.

B E L L I S A R I O . E quelli che, furbescamente, non hanno denunciato il servizio prestato nell'anno in cui hanno riportato qualifica « inferiore » a « valente » e a distinto, sono stati ammessi.

M O N E T I , *relatore*. Questo è il punto!

R O M A N O . A mio avviso, a parte il fatto che qualcuno possa non aver saputo interpretare la legge — e del resto era difficile interpretarla, perchè era incoerente — vi è un'altra circostanza successiva da tenere presente: quando con decreto ministeriale del 17 febbraio 1966 sono stati riaperti i termini per l'ammissione a questo concorso, a coloro che avevano commesso l'errore di documentare entrambi gli anni di servizio, anche se in uno di essi non avevano riportato la qualifica richiesta, e che hanno ritirato i documenti presentati per sostituirli con altri, la burocrazia ha fatto rilevare che essa aveva ormai già preso nota della qualifica, la quale sarebbe stata tenuta presente anche di fronte ad una documentazione diversa. Non so se ciò sia legittimo, perchè una volta riaperti i termini del concorso, vi è il diritto di ripresentare tutta la documentazione richiesta.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo ritiene che questo disegno di legge d'iniziativa del senatore Borelli non dia una interpretazione autentica dell'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, anche perchè il Governo stesso, e per esso la burocrazia che qui è stata chiamata in causa, di fronte a talune perplessità che erano sorte, ha chiesto il parere della 6ª sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, che in data 30 settembre 1965 ha ritenuto che la lettera e la *ratio* della legge siano al riguardo chiari e inequivocabili. Per quanto riguarda, infatti, la condizione del servizio, il legislatore (osserva il Consiglio di Stato) ha ritenuto di doversi riferire alternativamente a due anni scolastici: nel senso che è sufficiente per l'ammissione l'essere stato in servizio un solo anno nel menzionato biennio, riportando però qualifica non inferiore a « valente » o a « distinto ». Per quanto riguarda, invece, la qualità del servizio prestato, la disposizione di legge si deve interpretare nel senso che, se il candidato ha prestato servizio nel 1959-60 e nel 1960-61, deve risultare che in entrambi gli anni ha riportato qualifica non inferiore a valente e a distinto.

B E L L I S A R I O . Ma se il candidato non denuncia uno dei due anni è ammesso lo stesso; questo è il punto!

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Lo spirito con cui è stata ampiamente discussa e approvata la legge n. 831 dalla Commissione che adesso esamina il presente disegno di legge, era esattamente questo: che ci fosse un patrimonio di cinque anni di servizio precedente a quello cui si faceva riferimento per quanto riguardava la qualifica ma, nello stesso tempo, che il candidato, in uno dei due anni scolastici o in entrambi, non avesse svolto il suo servizio riportando qualifica inferiore a « valente » o a « distinto ». Ciò per dare un giudizio di merito, almeno, attraverso la qualifica, relativamente agli anni più vicini e più direttamente interessanti per l'inserimento del cadidato nel ruolo.

Ora, il fatto abnorme, a mio avviso, può apparire quello di avere consentito ai candidati di presentare la documentazione relativa ad un solo anno, mentre, come sappiamo, per questi concorsi tutti gli anni di ser-

vizio prestato debbono essere documentati. Non si può lasciare alla discrezionalità del candidato la facoltà di presentare la documentazione soltanto di alcuni anni, a seconda del suo interesse diretto. Quindi, se la Commissione ritiene di invitare il rappresentante del Governo a trasmettere alla burocrazia queste indicazioni al fine di una revisione delle situazioni irregolari di coloro che hanno presentato, a loro arbitrio, soltanto la documentazione relativa all'anno di servizio che ad essi maggiormente conveniva, sono dispostissimo ad accogliere tale invito, perchè ritengo che effettivamente ci sia stato da parte degli interessati un atteggiamento che contraddice al disposto del citato articolo 22 della legge n. 831; se invece la Commissione intende proseguire e approvare il testo presentato dal senatore Borelli, allora non dobbiamo parlare di interpretazione autentica, ma piuttosto di modificazione della legge che è stata già approvata.

Ed in questo caso, debbo richiamare l'attenzione degli onorevoli Commissari sul fatto che vi sono molti altri aspetti della suddetta legge che richiederebbero una modificazione, o per lo meno una interpretazione diversa. Debbo anche ricordare che il concetto del biennio e della qualifica non è previsto soltanto all'ultimo comma dell'articolo 22, ma anche dagli articoli 11, 12, 13, 14 e dal primo comma dell'articolo 22 della stessa legge, che ha tutto un contesto coordinato anche se, nella interpretazione, possono essere sorti taluni dubbi. Il provvedimento quindi tornerebbe esclusivamente a vantaggio di una sola categoria e non anche delle altre richiamate dai suddetti articoli che ho già ricordato. Per queste ragioni, il Governo si oppone all'approvazione del presente disegno di legge.

P I O V A N O . Vorrei che mi fossero chiarite le idee sul trattamento che dobbiamo usare a quegli insegnanti particolarmente « avvertiti », (avvertiti, beninteso, tra virgolette): evidentemente qualcuno ha richiamato la loro attenzione sul possibile varco. Come ci dobbiamo regolare con coloro che non avendo conseguito la qualifica di « valente » in uno dei due anni di cui stiamo discutendo, hanno omesso la documentazione in proposito? È chiaro che questa omissione particolarmente perspicace è studiata.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* È capziosa.

P I O V A N O . Capziosa, se vuole. Vogliamo comunque sapere quale trattamento dobbiamo fare a coloro che si sono valsi di questa scorciatoia da furbi.

P R E S I D E N T E . Credo che non sia questa la sede adatta per trattare tale punto; dobbiamo stare al nostro lavoro.

P I O V A N O . Il nostro è un lavoro di giustizia e non si può quindi permettere che sia concesso un premio alla furbizia mentre gli onesti vengono puniti. Premiare questo tipo di furbizia...

D O N A T I . L'unica cosa che si potrebbe fare sarebbe di chiedere che in via amministrativa questi « furbi » vengano respinti.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Come ho detto all'inizio, coloro che devono applicare la legge di fronte ad una norma come la seguente: « gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti d'arte applicata in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 che in nessuno dei suddetti anni scolastici abbiano riportato qualifica inferiore rispettivamente a " valente " e a " distinto " e che abbiano complessivamente cinque anni di servizio », non potevano comportarsi diversamente da come hanno fatto e cioè pretendere che fosse documentata la qualifica relativa al periodo di servizio prestato (uno o due anni che sia), senza peraltro che l'interessato possa omettere parte della sua attività d'insegnante.

P I O V A N O . Dunque, secondo lei, tutto il servizio deve essere documentato e se uno ha preso una qualifica inferiore a « valente » lo deve dire. Vorrei essere garantito su questo punto.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Da questa discussione risulta che una parte della Commissione chiede che sia verificato questo servizio; infatti la *ratio legis* era che coloro che erano riusciti a fare questo servizio lo documentassero, in quanto questo era l'unico valido al fine della qualifica per accedere alla graduatoria: se quindi hanno taciuto qualcosa hanno indubbiamente commesso nei confronti del Ministero un atto che non può essere considerato positivo. Ciò significa che con una furbizia del genere non possono avere raggiunti i fini che si erano proposti.

R O M A N O . Proporrei di rinviare la discussione su questo provvedimento, dati i nostri ulteriori impegni in Commissione e in Assemblea.

B E L L I S A R I O . Rinviare significa non farne più niente. Il Governo si è dichiarato contrario, ma noi possiamo approvare ugualmente il disegno di legge. Oltretutto non sono convinto delle cose che sono state dette, circa la corretta interpretazione dell'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Consiglio di Stato ha espresso un preciso parere.

B E L L I S A R I O . Il Parlamento può anche decidere difformemente.

Faccio osservare che la disgiuntiva « o » (cui il relatore ha fatto cenno nella sua esposizione introduttiva), crea molte difficoltà di interpretazione, tant'è vero che l'Amministrazione scolastica alcune volte ha assunto insegnanti senza richiedere il certificato di servizio per uno dei due anni.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Credo che ciò che ella osserva, senatore Bellisario, difficilmente sia avvenuto, in quanto ogni volta che si fa un concorso l''Amministrazione richiede l'intera documentazione relativa al servizio.

B E L L I S A R I O . Ma dalla dizione della legge non risulta chiaro di quale documentazione si tratti. Per questo io chiedo che venga presentato un disegno di legge che renda chiara la interpretazione da dare alla legge 28 luglio 1961, n. 831.

P R E S I D E N T E . Vorrei ricordare a tutti i componenti della Commissione che il Presidente del Senato ha raccomandato a tutti i Presidenti di Commissione di fare terminare i lavori per le ore 11, di modo che i senatori possano partecipare alla seduta dell''Assemblea. Per questo pregherei di rimandare la discussione e la decisione ad altra seduta.

S P I G A R O L I . Vorrei fare osservare come sia importante stabilire una dizione precisa anche per quel che riguarda la individuazione delle categorie alle quali ci si riferisce; io infatti ho avuto l'impressione che la qualifica di « valente » fosse richiesta soltanto per gli insegnanti di gruppo *B*.

M O N E T I , *relatore.* Alla osservazione fatta dal senatore Spigaroli, vorrei aggiungerne un'altra, mi voglia scusare signor Presidente, prima della fine della seduta.

L'osservazione si riferisce al fatto che il decreto ministeriale 15 marzo 1965, modificato poi dal successivo decreto ministeriale 17 febbraio 1966, ha in sostanza modificato la norma della legge n. 831.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Senatore Moneti, il Consiglio di Stato ha invece espresso il parere che nulla sia stato modificato nella sostanza.

P R E S I D E N T E . Dati i nostri impegni in Assemblea, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott MARIO CARONI
Direttore generale dell Ufficio delle Commissioni parlamentari